



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

Roma, 16 luglio 2019

Camera dei Deputati - VI Commissione Finanze

Audizione dell'Istituto Nazionale Tributaristi (INT)

Riccardo Alemanno, Presidente nazionale

Alessandro Della Marra, Coordinatore naz.le Coordinamento Giovani Tributaristi

PDL AC 1429 "Istituzione dell'imposta municipale sugli immobili" (Nuova IMU)

Premessa

Nel ringraziare per l'opportunità di poter esporre le nostre osservazioni in merito alla PDL 1429 "Nuova IMU", dobbiamo evidenziare che, pur se condividiamo l'intento di semplificazione e razionalizzazione della PDL in tema di IMU, con l'accorpamento della TASI, l'imposta municipale che ha come base imponibile gli immobili dovrebbe avere una stabilità normativa che ne faciliterebbe l'applicazione e ne renderebbe meno gravoso il costo, invece dobbiamo prendere atto che gli interventi normativi in merito alla tassazione degli immobili, si sono succeduti negli anni senza soluzione di continuità contribuendo a rendere ancora più complessa la gestione del tributo locale e, come si legge nella premessa del testo della PDL oggetto di audizione "...la tassazione immobiliare comunale che, nel corso del tempo, ha assunto un'articolazione del tutto diversa da quella immaginata dal legislatore del 2011." Inoltre evidenziamo che una definitiva rivisitazione dell'IMU non può prescindere, anche in termini di equità, dalla riforma catastale, più volte annunciata ma mai concretizzata.

Detto questo passiamo ad analizzare l'articolato della PDL A.C. 1429:

- l'art. 1 nell'abrogare le precedenti norme in tema di tributi locali sul patrimonio immobiliare, determina di fatto l'accorpamento della TASI nella nuova IMU, semplificazione condivisibile, ma che rischia, a ns. giudizio, di

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840

Via Sistina n. 121 - 00187 Roma

Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)

tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

creare un problema di equità nell'individuazione del contribuente tenuto al pagamento dell'obbligazione tributaria;

- l'art. 2 che individua il presupposto d'imposta dovrebbe riuscire a meglio identificare e rendere esenti o parzialmente esenti dalla tassazione gli immobili non utilizzati non per volontà, ma per situazioni del mercato immobiliare in cui sia la vendita che la locazione soffrono di un'offerta superiore alla domanda;
- relativamente all'art. 3 raccomandiamo, a seguito dell'accorpamento della TASI con l'IMU, una distribuzione dell'obbligazione tributaria anche con gli utilizzatori, ancorché non titolari di un diritto reale, ma titolari di un contratto di locazione o di comodato;
- all'art. 4, che tratta della base imponibile, ribadiamo quanto già evidenziato in premessa ovvero la necessità di una revisione catastale proprio al fine dell'equità della base imponibile, mentre sulla tassazione delle aree fabbricabili e sulla determinazione del loro valore, si dovrebbe tener conto del negativo periodo del settore edilizio che ha penalizzato anche la cessione delle suddette aree, con il rischio di supervalutare un terreno oggi pressoché invendibile di conseguenza di renderlo oggetto di una tassazione iniqua;
- l'art. 5 individua le aliquote della nuova IMU, che evidentemente in virtù delle variazioni che potranno essere apportate da ogni singolo comune, anche in termini di equità in base alle condizioni soggettive del contribuente, vanifica in parte ogni proposito di semplificazione;
- l'art. 6 che prevede la manovrabilità dell'imposta da parte dei comuni, facoltà evidentemente giusta in quanto trattasi di imposta locale, dovrebbe rientrare in limiti e fattispecie indicati dalla norma generale;
- l'art. 7 in cui si indicano esenzioni dalla tassazione, sicuramente doverose in moltissimi casi di utilizzo di immobili a scopi sociali ed istituzionali, ci auguriamo possa identificare come tassabili tutti gli immobili che producono un effettivo utilizzo a fini commerciali indipendentemente dal soggetto

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

proprietario;

- l'art. 8 inerente l'applicazione dell'imposta ed i versamenti, ci obbliga a chiedere il massimo sforzo di semplificazione, che purtroppo ancorché previsto anche in precedenti norme relative all'imposta municipale, di fatto in pochissime realtà locali si è concretizzato, le variabili derivanti da aliquote, esenzioni ed altre casistiche particolari rendono la semplificazione dei calcoli e dei versamenti sempre più difficile da raggiungere. E' opportuno pertanto che a seguito di una mancata predisposizione di bollettini di pagamento precompilati da parte degli enti locali si preveda una forma compensativa del maggior onere in capo al contribuente, apprezzabile l'indicazione di termini precisi per le deliberazioni e la loro pubblicazione da parte degli enti locali, con conseguente non applicazione di sanzioni in capo al contribuente qualora utilizzasse precedenti aliquote per il calcolo dell'imposta, in mancanza di pubblicazione delle variazioni nei termini previsti;
- l'art. 9, che tratta della deducibilità ai fini delle imposte sui redditi, deve armonizzarsi con quanto previsto dal decreto crescita, con l'auspicio di arrivare alla totale detrazione per imprese e professionisti non solo ai fini delle imposte sui redditi, ma anche dall'IRAP;
- l'art. 10 (sanzioni) inevitabile la previsione sanzionatoria, anche in ragione del rispetto dei contribuenti corretti, apprezzata la possibilità del comune di prevedere circostanze attenuanti o esimenti;
- l'art. 11, che norma la riscossione dell'imposta stabilisce giustamente che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare per conto degli altri, sana un errore commesso in buona fede dai contribuenti;
- gli artt. 12 e 13 rispettivamente abrogazioni e clausole di salvaguardia risultano inevitabili, il primo per l'accorpamento della TASI ed il secondo per il mantenimento dell'invarianza di gettito, onde evitare problemi di copertura finanziaria, è evidente che queste previsioni normative, pur comprensibili, possano andare a detrimento di una corretta individuazione del soggetto

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Ufficio di Presidenza

Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it



I.N.T. ISTITUTO NAZIONALE TRIBUTARISTI®

Iscritto nell'Elenco delle Associazioni Professionali del Ministero dello Sviluppo Economico
art. 2 Legge n.4 del 14/01/2013
Iscritto nell'Elenco del Ministero della Giustizia - art. 26 del D.Lgs. 206/2007 e del D.M. 10/05/2012
Membro della Commissione Studi di Settore del Ministero dell'Economia e Finanze
Iscritto nel Registro delle Libere Associazioni Professionali del CNEL
Socio effettivo dell'UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione)
Socio fondatore di CONFASSOCIAZIONI

www.tributaristi-int.it

passivo d'imposta e di una aspettativa di riduzione della pressione tributaria, ancorché relativa ad imposte locali.

A conclusione di queste nostre osservazioni, ribadiamo l'apprezzamento per la volontà di semplificazione che costituisce un obiettivo molto ambizioso data la natura dell'imposta municipale sugli immobili e le articolate esenzioni e riduzioni, determinando il fatto che, spesso, il tentativo di rendere più equa un'imposta va a detrimento della sua semplificazione applicativa, ad ogni buon conto ci auguriamo che questa revisione normativa opportunamente approfondita e valutata, rappresenti l'inizio di una stabilità legislativa nel settore della tassazione degli immobili che già di per sé costituirebbe una semplificazione.

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento in merito.

Istituto Nazionale Tributaristi

Libera Associazione di rappresentanza professionale costituita con atto del 15 aprile 1997 Reg. in Roma il 22 aprile 1997
al n.18632 Vol. 1-B mod. Atti Pubblici- modificato in data 19/07/2004 Reg. in Roma il 23/04/2004 mod. Atti Pubblici

Sede Nazionale
Uffici di Rappresentanza

Ufficio di Presidenza

Piazza dei Gerani n.37 - 00172 Roma - tel/fax 068103840
Via Sistina n. 121 - 00187 Roma
Via Adeodato Ressi n. 16 - 20125 Milano

Via M. Ferraris 70/72 - 15011 Acqui Terme (AL)
tel. 0144325024 - fax 0144329517 - e-mail int@istitutonazionaletributaristi.it